

DISPOSIZIONI APPLICATIVE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI DI SOSTEGNO ALLE PRO LOCO PER LE SPESE DI GESTIONE DELLA SICUREZZA NELLE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE, DI CUI ALL'ARTICOLO 30 DELLA L.R. 1/2020.

ARTICOLO 1. AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le presenti disposizioni applicative disciplinano la concessione e l'erogazione di contributi straordinari, previsti dall'articolo 30 della l.r. 1/2020, alle Associazioni Pro loco (di seguito Pro loco) operanti nel territorio regionale, per le spese correlate all'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa nazionale in materia di gestione della sicurezza nelle manifestazioni pubbliche.

ARTICOLO 2. STRUTTURA REGIONALE DI RIFERIMENTO

1. La struttura regionale deputata alla gestione dei contributi di cui all'articolo 1 è la S.O. Enti e professioni del turismo dell'Assessorato beni culturali, turismo, sport e commercio.

ARTICOLO 3. SOGGETTI BENEFICIARI

2. Possono beneficiare dei contributi straordinari, previsti dall'articolo 30 della l.r. 1/2020, le Pro loco che hanno sede legale e operano nel territorio regionale esclusivamente per l'organizzazione di manifestazioni fieristiche, artigianali e sportive, feste tradizionali, sagre ed eventi enogastronomici di rilevanza turistica locale.

ARTICOLO 4. INTENSITA' DI AGEVOLAZIONE E SPESE AMMISSIBILI

1. Sono ammissibili a contributo le spese correlate all'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa nazionale in materia di gestione della sicurezza nelle manifestazioni pubbliche effettuate direttamente dal soggetto organizzatore e direttamente riferibili alla manifestazione stessa.
2. Il contributo è concesso, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, nella misura del cinquanta per cento della spesa sostenuta e ritenuta ammissibile.
3. Il contributo è concesso nella misura massima di euro 5.000,00= per ogni evento.
4. Non sarà finanziata più di una manifestazione organizzata dalla stessa Pro loco.
5. La documentazione fiscale attestante le spese di cui al comma 1 consiste nella fattura intestata al beneficiario, oppure nel documento fiscale di valore probatorio equivalente emesso dal fornitore, corredata dei documenti comprovanti l'avvenuto pagamento e della descrizione dei beni e/o servizi acquisiti. Le spese si intendono sostenute alla data di pagamento della relativa fattura o del documento fiscale equipollente.
6. Le spese sostenute sono ammesse a contributo a condizione che la data di emissione della relativa fattura o del documento fiscale di valore probatorio equivalente e la data del relativo effettivo pagamento siano riferite a una data compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre;
7. La spesa ammissibile è considerata al netto dell'IVA e di qualsiasi altro onere di natura fiscale, se recuperabili, mentre è considerata IVA compresa nel caso in cui questa costituisca un costo definitivo non recuperabile per l'ente;

8. I conti correnti bancari o postali o altri strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità della spesa, utilizzati, anche in via non esclusiva, per il pagamento delle spese ammesse a contributo e per l'accreditamento dell'agevolazione concessa, devono essere intestati o cointestati al soggetto beneficiario.
9. Non sono in ogni caso ammissibili alla fruizione dei contributi :
 - a) le spese di investimento (acquisto di attrezzatura varia il cui uso e consumo non si esaurisce con la conclusione della manifestazione);
 - b) le spese per l'acquisto di beni usati o rigenerati;
 - c) le spese di natura fiscale se recuperabili;
 - d) gli oneri per spese e commissioni bancarie.

ARTICOLO 5. TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le domande di contributo devono essere presentate alla struttura regionale Enti e professioni del turismo dell'Assessorato beni culturali, turismo, sport e commercio, dal 1° gennaio al 31 ottobre di ogni anno, utilizzando l'apposito modulo predisposto dalla Regione.
2. Nel caso di più soggetti organizzatori, la domanda di contributo dovrà essere presentata congiunta, con la ripartizione delle spese previste per ciascuno di essi.
3. La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente o suo delegato e corredata della documentazione obbligatoria, deve essere inviata a mezzo PEC (*turismo@pec.regione.vda.it*) oppure a mezzo di servizio postale o corriere, ovvero consegnata a mano (previo appuntamento al numero 0165/527627) presso: Dipartimento turismo, sport e commercio, S. O. Enti e professioni del turismo, Località Autoporto n. 32, 11020 Pollein (AO).
4. La domanda di contributo, pena la irricevibilità, deve essere firmata dal legale rappresentante in uno dei seguenti modi:
 - a) con firma digitale;
 - b) con firma autografa apposta in originale su carta, in forma estesa e leggibile, successivamente scansionata. In questo caso la domanda dovrà essere accompagnata da un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
5. Nel caso di invio tramite posta la data di presentazione delle domande è determinata dalla data di spedizione; in questo caso la domanda si intende prodotta in tempo utile se pervenuta entro i 5 giorni successivi alla scadenza del termine di cui sopra.
6. L'Amministrazione declina ogni responsabilità per la dispersione delle domande di ammissione al contributo dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del richiedente, oppure per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.
7. Le domande di contributo straordinario sono soggette al pagamento dell'imposta di bollo di euro 16,00=. L'assolvimento del bollo potrà avvenire attraverso l'acquisto della corrispondente marca da bollo e la contestuale indicazione del suo numero identificativo (seriale) sul modulo di domanda, oppure attraverso il pagamento online direttamente dal sito web della regione, tramite la piattaforma regionale dei pagamenti, selezionando la tipologia "Imposta di bollo solo su istanze".
8. Le domande di contributo devono essere presentate entro tre mesi dall'ultimazione della manifestazione oggetto di contributo; le domande inviate successivamente a tale data, o mancanti di firma sull'istanza, non potranno essere ammesse a valutazione e quindi saranno considerate irricevibili.

ARTICOLO 6. ATTESTAZIONI, IMPEGNI E DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORI

1. Nella domanda, il richiedente è tenuto ad attestare, con dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e dell'articolo 61, comma 1, della legge :
 - a) i dati anagrafici e i recapiti della Pro loco richiedente, del legale rappresentante e il codice fiscale/partita IVA;
 - b) gli estremi della ricevuta di pagamento dell'imposta di bollo se assolta in modo virtuale (indicare solo il codice IUV (Identificativo unico versamento) e la causale "Domanda di contributo ai sensi dell'art. 30 della l.r. 1/2020", o indicazione dell'esonero dal pagamento dell'imposta di bollo;
 - c) che il soggetto beneficiario, nonché i soggetti di cui all'articolo 85, commi 1 e 2, del d.lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia), non si trovano nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del medesimo d.lgs.;
 - d) che le spese sostenute sono finalizzate all'organizzazione di manifestazioni pubbliche volte a promuovere lo sviluppo turistico, culturale e sociale del territorio e a valorizzare le tradizioni locali;
 - e) che non vengono percepiti altri finanziamenti dall'Amministrazione regionale e da enti pubblici per le voci di spesa coperte dal presente contributo;
 - f) che i conti correnti bancari o postali, o altri strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità della spesa, utilizzati - anche in via non esclusiva - per il pagamento delle spese ammesse a contributo e per l'accreditamento dell'agevolazione concessa sono intestati o cointestati al soggetto beneficiario;
 - g) di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e del contestuale obbligo di restituzione di un importo pari all'aiuto indebitamente ottenuto, oltre agli interessi calcolati nella misura legale decorrenti dalla data di erogazione;
 - h) di prendere atto che, ai sensi dell'articolo 53 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con legge del 17 luglio 2020, n. 77, nel caso in cui la Pro loco risulti destinataria di un obbligo di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno (*Clausola Deggendorf*), l'erogazione del contributo sarà disposta al netto dell'importo oggetto di restituzione e che non è ancora stato recuperato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione;
 - i) di essere a conoscenza che la dichiarazione mendace comporta ai sensi dell'articolo 264, comma 2, lettera a), numero 2), del d.l. 34/2020, il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni decorrenti dal termine dell'adozione del provvedimento di revoca;
 - j) di prendere atto che, in caso di concessione del contributo, i dati identificativi del beneficiario, i relativi dati fiscali, e l'importo del contributo concesso saranno resi pubblici sul sito www.regione.vda.it ai sensi dell'articolo 18 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 134, nonché ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
 - k) di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento generale UE 2016/679 sulla protezione dei dati e di autorizzare l'Amministrazione concedente al

trattamento e all'elaborazione dei dati forniti con la richiesta di contributo, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza ai sensi del Regolamento generale UE 2016/679 medesimo;

- 1) che i dati inseriti nella domanda sono veritieri e completi.
2. Nel caso in cui la domanda sia presentata da apposito soggetto delegato, tale soggetto, consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, deve dichiarare, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, di aver ricevuto delega all'invio dell'istanza da parte del beneficiario. Tale delega, sottoscritta dal beneficiario e datata prima dell'invio della domanda, deve essere conservata per i controlli effettuati dalla struttura regionale competente ai sensi del successivo articolo 10.
3. La domanda deve contenere :
 - a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente limitatamente alla prima istanza e, in quelle successive, solo se sono intervenute modifiche;
 - b) tabella riepilogativa conforme al modello predisposto dalla struttura competente;
 - c) fatture quietanzate o documenti fiscali di valore probatorio emessi dal fornitore e intestate alla Pro loco, riportate nell'elenco di cui sopra, che la struttura regionale provvederà a restituire dopo avervi apposto annotazione circa l'ammissibilità al contributo;
 - d) dimostrazione di tutti i pagamenti effettuati, mediante invio di copia del bonifico bancario – riportante gli estremi del documento di spesa – ricevuta bancaria – assegno bancario o circolare non trasferibile intestato al fornitore. Tale documentazione dovrà essere accompagnata dalla copia dell'estratto conto bancario o postali intestati o cointestati al soggetto beneficiario, dal quale si evinca l'addebito della spesa;
 - e) si precisa che non sono ammissibili in ogni caso i pagamenti in contanti e i pagamenti tramite carte prepagate.
4. La domanda deve altresì contenere l'impegno a:
 - a) fornire, a richiesta della struttura competente, ogni documentazione utile ai fini del controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese;
 - b) consentire ogni controllo, da parte della struttura competente, sull'effettiva destinazione dei beni e servizi ai quali sono riferite le spese e sulle relative fatture o documenti fiscali equipollenti;
5. Per le manifestazioni da svolgersi nei mesi di novembre e dicembre, in sostituzione della documentazione di cui alle lettere b), c) e d) del punto 3, la domanda deve essere presentata allegando un dettagliato preventivo di spesa.

ARTICOLO 7. PROCEDIMENTO

1. Il dirigente della Struttura regionale Enti e professioni del turismo è il responsabile dei procedimenti afferenti alle presenti disposizioni.
2. La decorrenza del termine del procedimento amministrativo inizia dalla data di ricezione della relativa domanda. La struttura competente registra le domande secondo l'ordine cronologico di ricezione delle medesime.
3. Il procedimento di concessione del contributo si conclude con l'adozione del provvedimento finale da parte del dirigente della struttura competente entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda.

4. Il soggetto richiedente può formulare istanza di rinuncia al contributo alla struttura competente. In tal caso, il dirigente della struttura medesima provvede con proprio provvedimento a:
- a) rigettare la domanda di contributo, qualora l'istanza di rinuncia sia presentata prima dell'adozione del provvedimento di concessione dello stesso;
 - b) revocare il contributo, ancorché non erogato, qualora l'istanza di rinuncia sia presentata successivamente all'adozione del provvedimento di concessione dello stesso.

ARTICOLO 8. ISTRUTTORIA ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. La struttura competente registra e procede all'istruttoria delle domande secondo l'ordine cronologico di presentazione, fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili. Il raggiungimento del limite complessivo di spesa autorizzata per i contributi di cui all'articolo 30 della l.r. 1/2020 è reso noto mediante comunicazione pubblicata nel sito istituzionale della Regione ed equivale, quanto agli effetti, alla comunicazione di cui all'articolo 11, comma 2, della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
2. L'istruttoria è volta a:
 - a) verificare la regolarità formale e la completezza della domanda;
 - b) determinare l'importo del contributo concedibile, sulla base della documentazione resa in sede di presentazione della domanda.
3. L'erogazione del contributo è effettuata in unica soluzione ad avvenuto completamento dell'attività istruttoria di cui al punto 2 e previa adozione del provvedimento di concessione da parte del dirigente della struttura competente.
4. Per le manifestazioni da svolgersi nei mesi di novembre e dicembre, la liquidazione del contributo avviene su presentazione, entro il 31 dicembre di ogni anno, della domanda di pagamento corredata dalla seguente documentazione :
 - c) tabella riepilogativa conforme al modello predisposto dalla struttura competente;
 - d) fatture quietanzate o documenti fiscali di valore probatorio emessi dal fornitore e intestate alla Pro loco, riportate nell'elenco di cui sopra, che la struttura regionale provvederà a restituire dopo avervi apposto annotazione circa l'ammissibilità al contributo;
 - e) dimostrazione di tutti i pagamenti effettuati, mediante invio di copia del bonifico bancario – riportante gli estremi del documento di spesa – ricevuta bancaria – assegno bancario o circolare non trasferibile intestato al fornitore. Tale documentazione dovrà essere accompagnata dalla copia dell'estratto conto bancario o postali intestati o cointestati al soggetto beneficiario, dal quale si evinca l'addebito della spesa;

ARTICOLO 9. CUMULO

1. Non potranno essere concessi contributi sulle voci di spesa già oggetto di finanziamento da parte dell'Amministrazione regionale o di un altro ente pubblico.

ARTICOLO 10. CONTROLLI

1. Le strutture competenti sono autorizzate a disporre, in qualsiasi momento, idonei controlli sulle iniziative oggetto di contributo, allo scopo di verificarne l'effettiva attuazione nonché di accertare il rispetto di ogni obbligo o adempimento previsto dalla legge e dalle presenti disposizioni, e la veridicità delle dichiarazioni sostitutive, dei dati e delle informazioni rese dai

soggetti beneficiari ai fini della concessione medesima. L'attività di controllo potrà riguardare altresì la congruità e la ragionevolezza della spesa. Il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 per l'ottenimento dei contributi, anche successivamente all'erogazione dei medesimi, è effettuato a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio e nei casi di ragionevole dubbio.

2. Al fine dell'effettuazione dei controlli, le strutture competenti sono autorizzate a richiedere al soggetto beneficiario ogni elemento di dettaglio e giustificazione relativo alle informazioni e ai dati autodichiarati nella domanda di contributo.

ARTICOLO 11. REVOCA DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo è revocato:
 - a) qualora dai controlli effettuati successivamente alla sua concessione emerga la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive, dei dati e delle informazioni rese dal soggetto beneficiario ai fini della concessione medesima;
 - b) nel caso in cui il soggetto beneficiario non rispetti gli impegni di cui al precedente articolo 6, comma 3;
 - c) nel caso in cui il soggetto beneficiario formuli istanza di rinuncia al contributo successivamente all'adozione del provvedimento di concessione del medesimo.
2. La revoca del contributo può essere disposta anche in misura parziale purché proporzionale all'inadempimento riscontrato.
3. In caso di revoca ai sensi del comma 1, lettere a) e b), l'importo da restituire, maggiorato degli interessi legali maturati nel periodo intercorrente tra l'erogazione dell'agevolazione e la data dell'avvenuta restituzione, è restituito alla Regione entro 60 giorni dalla data di ricevimento del relativo provvedimento.
4. In caso di revoca ai sensi del comma 1, lettera c), l'importo da revocare, qualora il contributo non sia ancora stato erogato, è limitato al contributo concesso. Nel caso in cui il contributo sia già stato erogato, l'importo da revocare, pari al contributo erogato maggiorato degli interessi legali maturati nel periodo intercorrente tra l'erogazione dell'agevolazione e la data dell'avvenuta restituzione, è restituito alla Regione entro 60 giorni dalla data di ricevimento del relativo provvedimento.

ARTICOLO 12. SANZIONI

1. Qualora, a seguito dell'attività di controllo di cui all'articolo 10, siano accertate false dichiarazioni, il dichiarante, oltre alla revoca del contributo ai sensi del precedente articolo 11, comma 1, lettera a), incorre:
 - a) secondo quanto stabilito dall'articolo 264 del D.L. 34/2020, nel divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di revoca;
 - b) secondo quanto stabilito dall'articolo 25, comma 9, del D.L. 34/2020, qualora la dichiarazione mendace sia riferita al possesso dei requisiti di cui all'articolo 67 del d.lgs. 159/2011, nella pena della reclusione da due a sei anni. In caso di avvenuta erogazione del contributo, si applica l'articolo 322-ter del codice penale;
 - c) secondo quanto stabilito dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, qualora la dichiarazione mendace sia riferita alle restanti dichiarazioni rese, nelle pene previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.